



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Faunistico

Via G. B. Trener, 3 - 38100 Trento

Tel. 0461495990 - Fax 0461494972

E-mail: serv.faunistico@provincia.tn.it

Trento, **20 novembre 2003**

Protocollo **11804** /S055

0.10.3

Posizione (da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Deliberazione della Giunta provinciale n. 2844 del 23 ottobre 2003 avente ad oggetto la definizione dei criteri generali per l'allestimento degli appostamenti fissi di caccia.

AI SERVIZIO FORESTE

S E D E

AI SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

S E D E

AI SERVIZIO PARCHI E CONSERVAZIONE NATURA

S E D E

ALL'ASSOCIAZIONE CACCIATORI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Via Romano Guardini, 41

38100 - TRENTO

Alle AZIENDE FAUNISTICHE

LORO SEDI

Agli UFFICI DISTRETTUALI FORESTALI

LORO SEDI

Ai COMUNI

LORO SEDI

AI PARCO NATURALE PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO

Loc. Castelpietra, 2

38054 - TONADICO (TN)

AI PARCO NATURALE ADAMELLO - BRENTA

Via Nazionale, 12

38080 - STREMBO (TN)

AI PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

Via Roma, 26

23032 - BORMIO (SO)

e, p.c.

AI DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, FORESTE MONTAGNA

S E D E

Con la presente si porta a conoscenza che la Giunta Provinciale, con propria deliberazione n.2844 di data 23/10/2003, in applicazione del comma 5 bis dell'articolo 27 della L.P. n. 24/1991, così come introdotto dalla Legge Provinciale n. 5/2003, ha approvato i criteri per l'allestimento degli appostamenti fissi di caccia.

In allegato alla presente si provvede a trasmettere copia della citata deliberazione e dei relativi criteri, nonché del novellato articolo 27.

In particolare, si ritiene di evidenziare come la realizzazione degli appostamenti fissi per l'esercizio della caccia, così come definiti dal comma 1 del citato articolo 27, sia subordinata, alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento, alle seguenti condizioni ed adempimenti:

- denuncia al comune territorialmente competente;
- acquisizione dei consensi del proprietario e del conduttore del fondo interessato;
- realizzazione dell'appostamento, in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta Provinciale (deliberazione n. 2844 del 23/10/2003);
- rispetto della distanza di metri 50 dal confine tra le riserve, di metri 150 dal confine con le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura, della distanza di 1000 metri dai valichi montani individuati con deliberazione della Giunta Provinciale (n. 2308 di data 07/09/2001), unicamente per gli appostamenti di caccia agli uccelli migratori, anche della distanza di 200 metri da un analogo appostamento preesistente, limitatamente agli appostamenti per la caccia agli ungulati;
- tabellazione mediante apposita segnaletica conforme all'allegato F) al regolamento di esecuzione della Legge Provinciale 24/91 (allegato in copia alla presente).

Nell'allegato alla delibera n.2844 sono riportate, a titolo puramente indicativo, alcune tipologie di appostamento fisso, ed in particolare, un appostamento fisso realizzato a terra (a), un appostamento realizzato sfruttando l'appoggio ad alberi (b) e un appostamento rialzato con struttura autonoma (c).

Il punto 1 dei criteri fissa le misure massime che devono essere rispettate per la realizzazione degli appostamenti, mentre il punto 2 precisa che il materiale utilizzabile è il legno, salvo poter collocare una guaina impermeabilizzante sotto la struttura del tetto, anch'essa da realizzare in legno.

Al punto 4 si chiarisce che la denuncia può essere presentata direttamente da parte di un cacciatore in possesso di regolare licenza di caccia, ovvero da parte del titolare della gestione della sezione cacciatori interessata. Nel primo caso pare opportuno fornire indicazione affinché la richiesta venga, comunque, vistata dal titolare della gestione della sezione cacciatori.

Al punto 5 la Giunta Provinciale ha previsto un termine, il 30 giugno 2004, entro il quale tutti gli appostamenti fissi di caccia presenti sul territorio non conformi ai criteri stabiliti dalla Giunta stessa vengano adeguati ai predetti criteri.

Ciò, evidentemente, trova applicazione unicamente per gli appostamenti in regola con quanto previsto dall'articolo 27 della Legge Provinciale 24/91. Per gli altri, si rende, invece, necessaria una regolarizzazione amministrativa, in conformità al dettato normativo vigente.

A questo riguardo, si suggerisce l'opportunità che, se non già fatto, si proceda ad un censimento complessivo degli appostamenti fissi presenti sul territorio di ogni sezione cacciatori o di ogni azienda faunistica.

Infine, la Giunta Provinciale, al punto 5, ha inteso fornire alcuni indirizzi per quanto concerne la localizzazione degli appostamenti fissi al fine di limitarne al massimo il possibile impatto visivo o comunque favorire l'inserimento nel paesaggio.

Al fine di agevolare ed omogeneizzare le procedure per la denuncia degli appostamenti fissi, si è predisposto un apposito modello che si allega alla presente.

Nel restare a disposizione per qualsiasi esigenza di chiarimento che si renda necessaria, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- dott. Romano Masè -

RM/RR

Deliberazione di Giunta n.2844 sugli appostamenti